

LI. SEDUTA

LUNEDÌ 2 AGOSTO 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi	Pag. 1461	Disegni di legge (Presentazione)	Pag. 147
Commissioni permanenti (Lavori)	1461	Interrogazioni:	
Autorizzazioni a procedere (Esame)	1462	(Annunzio)	1472
Disegno di legge: « Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei comuni che si trovano in particolari condizioni » (N. 25-Urgenza). (Discussione e approvazione):			
PRESIDENTE	1462, 1465		
VERONI	1462		
CINGOLANI	1463		
GRISOLIA	1463		
ZELIOLI, <i>relatore</i>	1463, 1464		
MALINTOPPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1464		
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1464		
BERTONE	1465		
Disegni di legge: « Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali ». (N. 37-Urgenza); « Aumento dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti ». (N. 38-Urgenza); « Aumento dell'indennità di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ». (N. 41-Urgenza). (Discussione e approvazione):			
PRESIDENTE	1465, 1468, 1469, 1471		
TAFURI, <i>relatore</i>	1466, 1468, 1470		
BERTONE	1467, 1468, 1469		
TONELLO	1468		
GRISOLIA	1468		
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1469, 1471		
D'ARAGONA	1470		
		La seduta è aperta alle ore 17.	
		BORROMEO, <i>segretario</i> . Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiate per giorni 15, Aldisio per giorni 10, Bertini per giorni 3, Filippini per giorni 6, Jacini per giorni 15, Lucifero per giorni 15, Maffi per giorni 15.	
		Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.	
		Lavori delle Commissioni permanenti.	
		PRESIDENTE. Valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del regolamento, deferisco all'esame della prima commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati: « Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ».	

Comunico altresì al Senato che il senatore Veroni ha presentato in nome della seconda commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Spano. (*Doc. XI*).

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di tre domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pastore, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (*Doc. VII*); contro il senatore Pastore, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (*Doc. VIII*); contro il senatore Meacci, per il reato di impedita diffusione di manifesti elettorali (articolo 73 del Decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26) (*Doc. IX*).

Sulla prima la Commissione ha concluso per il rigetto dell'autorizzazione.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la conclusione della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Anche sulla seconda domanda di autorizzazione a procedere contro lo stesso senatore Pastore Ottavio, la Commissione ha concluso per il rigetto.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la conclusione della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sulla terza domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meacci, la Commissione ha parimenti proposto di non concederla.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la conclusione dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei comuni che si trovano in particolari condizioni ». (N. 25-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei

comuni che si trovano in particolari condizioni ».

Prego il senatore segretario Borromeo di darne lettura.

BORROMEO, *segretario*. Legge. (vedi stampato N. 25-*Urgenza*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Avverto il Senato che il senatore Veroni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a comprendere il comune di Roma nell'elenco dei comuni in cui vien riconosciuta al pretore, in applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti per un periodo non superiore a sei mesi.

« Il Senato, inoltre, invita il Governo a voler nel più breve termine proporre un disegno di legge per estendere la concessione della proroga anche al caso di abitazione accessoria ad un fondo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Veroni per svolgere il suo ordine del giorno.

VERONI. L'ordine del giorno che ho presentato riassume in parte la discussione avvenuta in seno alla seconda Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dove io prospettai, fra l'altro, la necessità di invitare il Governo affinché nell'elenco dei comuni che dovrà essere fatto a cura del Ministro dell'interno, d'accordo col Ministro dei lavori pubblici, fosse compreso anche il comune di Roma. Chiarisco rapidamente la mia proposta. Secondo il progetto di legge, d'iniziativa del Governo, presentato all'altro ramo del Parlamento, veniva accordata al magistrato la facoltà della proroga per sei mesi, nell'esecuzione dello sfratto, unicamente quando le abitazioni si fossero trovate nei comuni fortemente danneggiati dalla guerra.

La Camera dei deputati ha migliorato considerevolmente il progetto governativo, nel senso che ha esteso la facoltà da accordarsi al pretore per la proroga dell'esecuzione degli sfratti, differendola per sei mesi anche nei comuni non danneggiati dalla guerra ma nei quali vi sia di fatto e per qualsiasi motivo una rarefazione delle abitazioni: come il notevole incremento demografico; lo stabilizzarsi di una popolazione che era sembrata temporanea e fluttuante; la mancanza od insufficienza di iniziative locali edilizie ecc.

ANNO 1948 - LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

Quando perciò, il Ministro dell'interno dovrà compilare l'elenco dei comuni in cui si verifichi una notevole rarefazione delle abitazioni, vorrà tener presente che anche il comune di Roma, anzi prima di tutto il comune di Roma, si è venuto purtroppo a trovare di fronte a questa enorme ed impressionante rarefazione di abitazioni precisamente come prevede il disegno di legge approvato dalla Camera e oggi sottoposto al nostro esame.

Un'altra variante è stata introdotta dalla Camera dei deputati al progetto ministeriale che concedeva la facoltà della proroga quando il pretore avesse nel caso riscontrato gravi motivi. La dizione aveva dato luogo ad una pericolosa casistica giacchè era lasciato senza limiti all'apprezzamento subiettivo del magistrato il ritenere o meno l'esistenza dei gravi motivi. La commissione che esaminò il progetto alla Camera ha soppresso tale dizione, rilevando esattamente « che non è facile stabilire in che misura tale gravità si verifichi ».

Io avevo prospettato in seno alla Commissione un'altra questione. Vi sono dei centri agricoli nei quali la popolazione vive in grande maggioranza nelle campagne. Può avvenire che un coltivatore, per una ragione qualsiasi, sia costretto ad abbandonare il fondo, ma abbandonandolo debba lasciare anche la casa colonica e ciò si verifichi in una località compresa, per la rarefazione di case, nell'elenco dei comuni previsto dal disegno di legge. Se ivi, però, non abbia la possibilità di trovare una qualsiasi abitazione, perchè non dovrebbe essergli riconosciuta la possibilità di chiedere ed ottenere la proroga dello sfratto?

La Commissione ha ritenuto che il progetto di legge in esame provvede soltanto a disciplinare i rapporti tra proprietari di stabili ed inquilini e che occorrerà un altro provvedimento per disciplinare i rapporti, riguardo alle abitazioni, tra proprietari del fondo e coltivatori. Tuttavia, secondo quanto si legge nella relazione del senatore Zelioli, la seconda Commissione ha fatto voti perchè il Governo voglia rapidamente presentare un nuovo progetto di legge che tenga conto di queste particolari condizioni dei centri rurali dove la maggioranza della popolazione vive in campagna e ove si verifichi e si abbia a deplorare una penosa crisi di abitazione.

Io penso che il Governo vorrà accogliere questo invito unanime della Commissione e, se vorrà in tal senso impegnarsi, io potrò trasformare il mio ordine del giorno in vivissima raccomandazione, perchè così si possa dare un notevole contributo per restituire tranquillità e pace feconda di bene alle nostre popolazioni agricole. (*Applausi*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Vorrei rivolgere una raccomandazione al Governo, raccomandazione che è già stata fatta presente dal senatore Veroni. Si tratta cioè della situazione specialissima che si viene a formare nelle grandi città, per quanto riguarda i subaffitti. Vi sono colleghi che hanno dovuto sperimentare a loro spese le conseguenze di questa situazione vergognosa. Io ho avuto occasione di occuparmi di questo problema come Ministro della difesa, e so di poveri sottufficiali i quali a Taranto hanno dovuto pagare 8.000 lire per l'affitto di una modesta camera. Ma questo non è il massimo che si richiede, perchè anche per una sola camera si arriva a ben altre cifre astronomiche. Conosco il caso di persone che occupano appartamenti, per i quali pagano un modesto canone di 300-350 lire al mese, e poi subaffittano parte dell'appartamento per 20-25 mila lire al mese. Chiederei perciò che il Governo s'interessasse della questione cercando di por fine a una tale turpitudine. (*Approvaioni*).

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Il gruppo socialista si associa all'ordine del giorno, trasformato in raccomandazione, da parte dell'onorevole Veroni.

ZELIOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI, *relatore*. La Commissione ha discusso molto ampiamente il problema nella sua sede naturale e si è preoccupata di tutte le raccomandazioni che sono state fatte dai colleghi, i quali si sono fatti eco delle particolari condizioni in cui si trovano le zone che essi rappresentano. La situazione della città di Roma è stata prospettata molto ampiamente ed esaurientemente dal collega Veroni, ma il Senato è già informato di questa situazione per le comunicazioni che ebbe a fare, mi pare, in

sede di discussione sulle comunicazioni del Governo il senatore Conti, il quale si prospettava la difficoltà in cui si trovavano molti e molti abitanti di Roma che non avevano il modo di poter occupare locali che erano invece occupati da ministeri, da amministrazioni pubbliche e dall'autorità militare e via dicendo. Ora la Commissione ha accettato questi voti come una raccomandazione che rivolge ancora a nome proprio al Governo, senza tacere che il disegno di legge, all'articolo 1°, prevede proprio il caso dei comuni nei quali, per qualsiasi motivo, si presenta forte penuria di abitazioni.

In questa dizione di carattere generale, può essere compreso il comune di Roma, così come possono essere compresi tutti i grandi comuni in cui vi è penuria di abitazioni e quindi non solo i comuni danneggiati a seguito delle vicende belliche (come quelli di cui ci ha parlato il senatore Silvestrini l'altro giorno) ma anche quei comuni e particolarmente quei grandi comuni ove, in seguito agli eventi bellici, all'afflusso dei profughi, all'afflusso degli abbandonati dalla fortuna in cerca di migliore situazione, le popolazioni non possono ancora avere il conforto dell'abitazione.

La seconda raccomandazione che è stata fatta dal senatore Veroni, e che facciamo nostra rivolgendola al Governo ed esprimendola come voto all'Assemblea, è che si voglia tener presente la situazione particolare in cui vengono a trovarsi quegli occupanti di locali appartenenti non ad immobili urbani, ma ad immobili rustici.

Noi che apparteniamo ad una Commissione di legali non volevamo avere la taccia di essere dei legislatori imperfetti o comunque di agire alla leggera. Sappiamo d'altra parte che nel Paese vi è una specie di diffidenza verso i legislatori che fanno i decreti e le leggi affrettatamente. Ci siamo dunque preoccupati per un motivo di dignità e di competenza professionale, di non inserire in una legge che tratta di una materia particolare, come è quella degli immobili urbani, il caso particolare di immobili che sono considerati come accessori dei fondi rustici.

Siamo perfettamente d'accordo con i colleghi che si sono resi conto, come me, delle difficoltà in cui vengono a trovarsi particolarmente

i coloni, che, per un contratto particolare coi datori di lavoro, debbono, in seguito a disdetta nel giorno di S. Giorgio o di S. Martino, a seconda delle epoche consuetudinarie, lasciar la casa.

Sono considerazioni veramente gravi e noi dell'alta Italia ci facciamo eco di queste condizioni di precarietà, dopo che siamo usciti dalle agitazioni agricole degli ultimi mesi che hanno turbato un po' la quiete della nostra pianura padana.

Richiamiamo perciò l'attenzione del Governo sulla sorte di quei coloni i quali, a seguito di una disdetta da parte dei proprietari dei fondi, verranno a trovarsi sul lastrico.

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra si tratti di una situazione particolare.

ZELIOLI, *relatore*. Riconosciamo che è una situazione particolare. Per questo motivo, ripeto, ci siamo proposti di non parlarne affatto nella legge. Abbiamo inserito, però, una considerazione particolare nella relazione, perchè il Governo voglia tener presente questa situazione di disagio.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io mi associo a quanto ha dichiarato il relatore a proposito dell'ordine del giorno del senatore Veroni per quel che concerne le abitazioni in Roma. L'elenco dei comuni sarà compilato dal Ministero dell'interno. È evidente che la particolare situazione di Roma dovrà essere tenuta nella maggiore considerazione.

Per quanto riguarda la seconda raccomandazione dell'ordine del giorno non posso che ripetere quanto il Governo ha già dichiarato alla Camera, cioè che, essendo attualmente limitatissimi i casi in cui si rende possibile lo sfratto, non si ritiene di poter estendere anche alle abitazioni rustiche la concessione della proroga. La raccomandazione del senatore Cingolani potrà essere presa in seria considerazione in sede di sistemazione generale di questa complessa materia.

ANNO 1948 - LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro dei lavori pubblici, o siano stati già indicati in applicazione di precedenti disposizioni legislative, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra proroga concessa anche a termini dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206.

Il pretore provvede con decreto su richiesta dell'interessato e sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente di quelle indicate nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze, non è vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto articolo 11.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Desidero far notare che non ho nulla da obiettare su questo articolo. Vorrei solo pregare il Governo di porre la massima attenzione nella compilazione dell'elenco dei comuni, perchè vi è un andazzo pericolosissimo in proposito. È avvenuto, per esempio, quando si è trattato di dare un'indennità agli impiegati che si trovavano nei comuni disagiati, che l'elenco comprendesse prima dieci comuni di una sola regione, poi cinquanta, poi molte centinaia, mentre dappertutto i comuni si trovavano nelle medesime condizioni. Quindi raccomando al Governo che la compilazione di questo elenco di comuni sia fatta con molta attenzione e severità, poichè altrimenti l'eccezione diventerà regola e tutti i comuni d'Italia vorranno godere di queste disposizioni eccezionali.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, di fissare, per il periodo della proroga, un equo corrispettivo, senza che ne derivi per ciò stesso un rapporto di locazione.

Se l'occupante non provvede al pagamento del corrispettivo fissato, il pretore, su istanza dell'avente diritto, ordina l'esecuzione dello sfratto.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione dei seguenti disegni di legge: "Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali", (N. 37-Urgenza); "Aumento dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti", (N. 38-Urgenza); "Aumento dell'indennità di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo", (N. 41-Urgenza).

PRESIDENTE. Informo il Senato che il Governo ha fatto presente la necessità assoluta che i tre provvedimenti sull'aumento dell'indennità caro-pane - la cui applicazione decorre dal 1° agosto corrente e che sono stati

già da alcuni giorni presentati al Senato, che ha deliberato la procedura di urgenza - siano esaminati anche dalla Camera prima della imminente chiusura dei lavori. Poichè, d'altra parte, la Commissione finanze e tesoro è pronta a riferire anche oralmente, propongo al Senato, che, a norma del 1° comma dell'articolo 53 del regolamento, l'esame di detti provvedimenti abbia luogo nella seduta odierna con relazione orale.

Chiedo al Senato se intende che si proceda adesso alla discussione di questi tre disegni di legge.

Chi approva il passaggio immediato alla discussione di questi disegni di legge, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Faccio presente che, trattandosi della stessa materia, la discussione generale sarà unica per tutti e tre i disegni di legge.

Prego il senatore segretario di dar lettura dei tre disegni di legge.

BORROMEO, *segretario*, legge. (V. stampato n. 37, 38 e 41).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Prego il relatore, onorevole Tafuri, di riferire oralmente sui disegni di legge stessi.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli senatori, l'indennità di caro-pane fu istituita la prima volta con decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, nella misura di lire 95 mensili a favore di tre categorie di percipienti e cioè:

a) indigenti ed assistiti a carico del bilancio dell'interno (articolo 3);

b) prestatori d'opera con rapporti di lavoro già disciplinabili mediante contratto collettivo (articoli 4 e 5);

c) dipendenti statali e degli enti locali e relativi pensionati.

Lo scopo di tale indennità fu di non far gravare sui lavoratori il maggior costo del pane derivante dall'aumento del prezzo di cessione del grano ai molini, fissato con lo stesso decreto su citato.

In seguito, ogni qualvolta si è verificato un aumento del prezzo del grano, il Governo ha provveduto con appositi decreti ad aumentare la indennità di caro-pane.

Infatti, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, si aumentò l'indennità a lire 104 per i dipendenti e pensionati statali e degli Enti locali; con altro decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, si aumentò per i lavoratori già assoggettabili alla disciplina del contratto collettivo; e con altro decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355, si aumentò in lire 200 per gli assistiti. Per questi l'aumento fu di circa 100 lire di più nei confronti degli altri percipienti.

Così ancora successivamente con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734, 16 luglio 1947, n. 770 e 10 luglio 1947, n. 704 rispettivamente per le categorie su indicate, la indennità, a seguito del nuovo aumento del prezzo del grano, veniva portata a lire 208 per dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali e per i lavoratori disciplinabili dal contratto collettivo, e a lire 304 per gli assistiti, i quali avevano così sempre 100 lire di più.

L'esistenza di questa speciale indennità porta di conseguenza che le variazioni del prezzo del pane e della pasta non vengono tenute in conto per la determinazione delle variazioni delle indennità di carovita e di contingenza in quanto che esse incidono sull'indennità di caro pane a seconda delle variazioni del prezzo di cessione del grano ai molini.

Mentre la prima volta, cioè nel 1945, il Governo emise un unico decreto in cui erano comprese successivamente queste tre categorie e giustamente le variazioni furono apportate con tre decreti differenti presentati dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro del tesoro per i dipendenti e i pensionati statali e degli Enti locali; dal Ministro dell'interno per gli assistiti e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per gli altri lavoratori.

Ora, come è noto, il Consiglio dei Ministri, allo scopo di diminuire l'enorme aggravio che il prezzo politico del grano porta al bilancio dello Stato (circa 179 miliardi per l'esercizio 1947-1948 e che in questo esercizio, stando così le cose, avrebbe raggiunto 250 se non 300 miliardi) ha deliberato di aumentare, a decorrere dal 1° agosto corrente, i prezzi dei

cereali destinati alla panificazione e pastificazione in modo da avvicinarli ai prezzi economici.

Avvicinarli e non abolirli. A questo punto, a titolo assolutamente personale, devo dire che forse sarebbe stato il caso in questo momento di arrivare direttamente al prezzo economico, senza far rimanere questo residuo che importa una spesa per il bilancio dello Stato che si può calcolare dai 50 ai 55 miliardi.

Di conseguenza si rende necessario prendere in considerazione le categorie che maggiormente verrebbero a risentire gli effetti di tale decisione e provvedere che, pur con l'aumento del prezzo del pane e della pasta in vigore dal 1° corrente, la situazione economica per l'acquisto di detti generi resti immutata.

In sostanza occorre aumentare adeguatamente l'attuale misura dell'indennità di caropane di cui beneficiano le categorie di cui sopra.

A ciò provvedono i tre disegni di legge sottoposti alla vostra approvazione.

Col 1° (N. 37-*Urgenza*) presentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del tesoro, si aumenta l'indennità a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali del 150 per cento. Cioè l'attuale indennità di lire 208 con il detto aumento, pari a lire 312 circa, viene portata a lire 520 circa mensili *pro capite*. Questo aumento è stato calcolato in modo da poter compensare quello che sarà il maggior prezzo del pane. Poichè attualmente l'indennità caropane grava sul bilancio dello Stato per circa 9 miliardi (5 per gli impiegati e 3,947 per i pensionati), con l'aumento previsto dal disegno di legge in esame, essa graverà per circa miliardi 22,5, con un aumento di miliardi 13,5.

Con il secondo disegno di legge (N. 38-*Urgenza*) presentato dal Ministro dell'interno, si porta l'indennità a favore degli indigenti ed assistiti a carico del bilancio dell'Interno a lire 616.

Attualmente nel bilancio dell'Interno è prevista a tale titolo, nel capitolo 106, la spesa di 5 miliardi e nel capitolo 138 la spesa di 700 milioni, in totale 5 miliardi e 700 milioni; spesa che sarà raddoppiata con l'approvazione del decreto in esame.

In totale, per effetto dei due disegni di legge, si avrà un maggior onere a carico dello Stato per indennità di caropane di circa 19 miliardi e l'importo totale previsto a tale titolo sarà di 34 miliardi circa. Ma tale maggiore spesa è largamente compensata per effetto dell'aumento del prezzo del grano ai molini che riduce notevolmente l'onere dello Stato a tale riguardo.

Il terzo disegno di legge presentato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, aumenta l'indennità per i lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

Anche qui l'aumento previsto è del 150 per cento e nella stessa misura vengono altresì aumentate le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, già citato, che le istituiva.

Con l'articolo 3 si prevede anche l'aumento di lire 312 mensili per gli assegni familiari a titolo di indennità caro-pane.

All'articolo 4 la Commissione propone che, per maggiore chiarezza, alla fine del primo capoverso, dopo le parole « percentuali della retribuzione » vengano aggiunte le parole « soggetta a contributi assicurativi ».

Data la necessità di alleggerire per quanto possibile il bilancio dello Stato dal peso del prezzo politico del pane e le finalità economico-sociali a cui si ispirano i tre disegni di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro all'unanimità vi invita ad approvarli.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Dichiaro, a nome del gruppo parlamentare al quale mi onoro di appartenere, che voteremo favorevolmente questi tre progetti di legge.

In verità non si raggiunge interamente lo scopo che sarebbe stato desiderabile e cioè di liberare il bilancio dello Stato dal gravissimo carico dei prezzi politici del pane e dei derivati, però si apporta al bilancio stesso un sensibilissimo vantaggio. Si può calcolare che il prezzo politico del pane e dei derivati, calcolato sui prezzi del 1947, gravava sul bilancio dello Stato per circa 220 miliardi. Per l'esercizio futuro, tenendo presente l'aumento del prezzo del grano, questo gravame avrebbe

ANNO 1948 — LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

superato i 300 miliardi. Si può calcolare, grosso modo, che l'indennità di caro-pane corrisposta alle varie categorie, ammonterà complessivamente ad un centinaio di miliardi. In tal modo il vantaggio complessivo che avrà il bilancio dello Stato per l'esercizio corrente sarà notevolissimo.

E non si poteva ora fare di più, perchè non si potevano privare le categorie umili del vantaggio dello *statu quo* nel regime dell'alimentazione.

Pertanto il gruppo parlamentare, al quale mi onoro di appartenere, approverà questi tre progetti di legge.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. L'abolizione del prezzo politico del pane e della pasta è un provvedimento naturalmente necessario, in quanto bisogna alleggerire il bilancio dello Stato da tale insostenibile peso. Però bisogna tener conto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari che sarà conseguenza di questa abolizione del prezzo politico del pane, perchè i grandi e piccoli commercianti approfitteranno dell'occasione per aumentare tutti gli altri generi. Vorrei, soprattutto, che non fosse diminuita la sorveglianza sulla qualità del pane. Vi sono dei giorni nei quali a Roma si distribuisce un pane addirittura immangiabile.

CINGOLANI. Il pane che si vende a Roma è il peggior pane d'Italia.

TONELLO. Le leggi annonarie ci sono, ma non vengono applicate, specialmente a Roma, dove esse sono violate sotto il naso delle autorità di polizia e si verificano le maggiori violazioni delle disposizioni di legge. Faccio, pertanto, raccomandazione al Governo affinché in sede di regolamento di questa legge pensi a regolarne le modalità di applicazione, perchè non si venga a costituire un nuovo aggravio sui consumatori per gli altri generi alimentari, e soprattutto perchè il pane non diventi, come qualità, peggiore di quello che è attualmente. Non si capisce infatti come in certi giorni il pane sia mangiabile, mentre in altri sia assolutamente immangiabile e malcotto. Il Governo tenga conto di questo stato di cose, affinché, particolarmente i commercianti, con la scusa dell'aumento del pane, non si permettano di aumentare gli altri generi alimentari.

GRISOLIA. Anche i comuni vi dovrebbero provvedere.

TONELLO. I comuni e lo Stato, perchè se lo Stato interviene, sono costretti ad intervenire anche i comuni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli del primo disegno di legge: «Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali»:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennità di caro-pane, quali risultano dalla applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono aumentati del 150 per cento.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Vorrei chiedere al Governo se si provvederà per via di integrazione allo scoperto che per questa nuova spesa avranno i bilanci comunali e degli Enti locali in genere.

TAFURI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore*. A proposito di quanto ha osservato l'onorevole Bertone, devo dire che i decreti precedenti a cui si richiama il presente disegno di legge, escludono in modo categorico che i bilanci degli Enti locali possano chiedere delle integrazioni per effetto dell'aumento del caro-pane. Personalmente riconosco anch'io che i comuni che già si trovano in cattive acque si troveranno peggio dovendo far fronte ad aumenti di spese non previste. Però anche lo Stato si trova nelle medesime condizioni.

ANNO 1948 - LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

PRESIDENTE. L'onorevole Bertone intende fare una raccomandazione al Governo ?

BERTONE. Io chiedo soltanto che il Governo si ponga questo problema.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Assicuro l'onorevole Bertone che il Governo terrà presenti queste sue considerazioni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Aumento dell'indennità di caropane a favore degli assistiti ».

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, la misura dell'indennità di caro-pane, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, è elevata a lire 616 mensili.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ».

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caro-pane di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 %.

(È approvato).

Art. 2.

Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caro-pane di lire 312 mensili per tutti i settori della Cassa Unica degli assegni familiari e limitatamente agli impiegati, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di lire 312 mensili gli assegni familiari per i giornalisti professionisti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 nelle seguenti misure percentuali della retribuzione:

a) Assegni familiari.

3,45 % per il settore dell'industria;

3 — % per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);

2,60 % per i settori del commercio e professioni e arti;

3,30 % per il settore del credito;

3,30 % per il settore dell'assicurazione;

ANNO 1948 — LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

3,60 % per il settore dei servizi tributari appaltati;
 2,60 % per il settore delle aziende artigiane;
 9 — % per i giornalisti professionisti.

b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

1,53 % per le pensioni dell'assicurazione generale;
 1,53 % per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotranviarie;
 0,21 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;
 0,27 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
 0,23 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
 0,26 % per le prestazioni di disoccupazione;
 0,03 % per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1,80 % sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.

A questo articolo la Commissione ha proposto di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « soggetta a contributi assicurativi ».

Prego il relatore onorevole Tafuri, di illustrare questo emendamento.

TAFURI, *relatore*. L'emendamento proposto tende a dare una maggior chiarezza all'articolo. Infatti i soggetti a contributi sono i famosi massimali, su cui si calcolano poi le le contribuzioni. L'aggiunta, quindi, non tende ad altro che ad una chiarificazione.

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Desidero chiedere alcuni chiarimenti. Vedo alla lettera a) di questo articolo: « 3 per cento per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati) ». Di quali impiegati si tratta? Suppongo che si tratti degli

impiegati addetti alle aziende agricole. Ora, questi impiegati hanno una retribuzione in natura o non l'hanno: se gli impiegati hanno la retribuzione in natura, essi si trovano nelle stesse condizioni dei lavoratori manuali.

Un altro chiarimento vorrei anche alla lettera b): « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali », dove figura un contributo supplementare dell'1,53 per cento « per le pensioni dell'assicurazione generale ». Suppongo che si tratti dei contributi versati all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale. Or bene, noi sappiamo che i datori di lavoro si lamentano continuamente, ed a ragione, per il lavoro che devono sostenere per fare i calcoli necessari per i pagamenti di questi contributi: molte aziende sono obbligate a tenere degli uffici specializzati per questa contabilità. Nel fondo di integrazione per le assicurazioni sociali ci sono alcune voci che potrebbero benissimo essere sommate e formare una percentuale unica. Per esempio, le percentuali dell'1,53 per cento « per le pensioni dell'assicurazione generale », del 0,26 per cento « per le prestazioni di disoccupazione », del 0,03 per cento « per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » potrebbero essere sommate, trattandosi di contributi che vanno tutti ad un unico istituto. Formando di queste tre voci una sola percentuale, si semplificherebbe l'operazione. Si potrebbe ancora semplificare. Il contributo per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro va, è vero, ad un istituto a sè stante, ma si potrebbe fare un'operazione di unificazione anche per questo contributo, dato che sono sempre gli stessi datori di lavoro che lo versano.

Potrebbero poi gli istituti stessi, con un accordo tra di loro, provvedere alla ripartizione per evitare ai datori di lavoro una non indifferente perdita di tempo data la complicazione di queste operazioni.

TAFURI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore*. Io comprendo perfettamente quello che ha detto il senatore D'Aragona, ma questa situazione dipende dal decreto base istitutivo, poichè con questi nuovi decreti non si è fatto altro che prendere il decreto base e calcolare le percentuali di aumento, in modo da raggiungere lo stesso aumento

ANNO 1948 - LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

previsto dagli altri decreti. Forse sarebbe interessante rivolgere una raccomandazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale perchè veda se non sia il caso di raggruppare in un minor numero di voci tutti questi contribuiti, per non obbligare le aziende a tenere troppo personale contabile. Credo che questa raccomandazione potrebbe essere accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Prego il Governo di dichiarare se accetta la raccomandazione del senatore Tafuri.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo dichiaro di accettare la raccomandazione del relatore, senatore Tafuri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con l'emendamento proposto dalla Commissione, che rileggo:

Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 nelle seguenti misure percentuali della retribuzione soggetta a contributi assicurativi.

a) Assegni familiari:

- 3,45 % per il settore dell'industria;
- 3 — % per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);
- 2,60 % per i settori del commercio e professioni e arti;
- 3,30 % per il settore del credito;
- 3,30 % per il settore dell'assicurazione;
- 3,60 % per il settore dei servizi tributari appaltati;
- 2,60 % per il settore delle aziende artigiane;
- 9 — % per i giornalisti professionisti.

b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

- 1,53 % per le pensioni dell'assicurazione generale;
- 1,53 % per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotranviarie;
- 0,21 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;
- 0,27 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

0,23 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

0,26 % per le prestazioni di disoccupazione;
0,03 % per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1,80 % sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, è maggiorata di lire 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati.

La maggiorazione della addizionale predetta sarà riscossa con le modalità previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(È approvato)

Pongo allora in votazione questo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

ANNO 1948 - LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

I tre disegni di legge, testè approvati dal Senato saranno trasmessi alla Camera dei deputati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che da parte del Presidente del Consiglio di concerto coi Ministri competenti, sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni »;

« Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, numero 518 avverso le decisioni delle Commissioni di 1° grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane ».

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORRAMEO, segretario.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le risultanze dell'inchiesta promossa sulle cause che possono aver determinato la catastrofe e la morte di quindici operai nel crollo e nel travolgimento delle armature e della centina del ponte in corso di ricostruzione lungo la strada nazionale del Savio, in località Montecastello (Forlì) nel maggio scorso.

BRASCHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per chiedere se non ritenga urgente e opportuno consacrare le risultanze delle preziose ricerche e degli studi più seri ed aggiornati, riconoscendo il carattere di monumento nazionale alle grotte tufacee già costituenti la necropoli antica di S. Arcangelo di Romagna.

BRASCHI.

Al Ministero dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno affrettare e anticipare sul programma proposto il riacciamento ferroviario della Romagna colla Toscana, colla ricostruzione della ferrovia Firenze-Faenza.

BRASCHI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere il programma e il pensiero del Governo in ordine alla ricostruzione della ferrovia Rimini-S. Marino.

BRASCHI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, per conoscere se il Governo intenda promuovere, per il prossimo anno 1949, la celebrazione del centenario della gloriosa Repubblica Romana, disponendo anche lo stanziamento dei fondi necessari che sinora pare siano limitati a quelli relativi alla inaugurazione del monumento a Giuseppe Mazzini.

BERLINGUER.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere, quali sono stati i motivi, che in difformità dei criteri adottati negli anni precedenti, hanno indotto il Ministero a non considerare titoli specifici, ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze per il prossimo anno scolastico, per le cattedre di Filosofia e Storia e per il gruppo lettere italiane, latine e storia, i titoli accademici conseguiti presso le Facoltà di Magistero.

È risaputo pertanto che le lauree in pedagogia e nelle materie letterarie, conseguite nelle dette Facoltà, danno la possibilità di partecipare ai concorsi per le cattedre relative anche nei licei, ed appunto perciò si è giustamente ritenuto dal Ministero di doverle considerare titoli specifici.

In considerazioni di ciò si chiede quindi che le suddette lauree vengano considerate titoli specifici ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1948-1949.

LAZZARO.

ANNO 1948 - LI SEDUTA

DISCUSSIONI

2 AGOSTO 1948

PRESIDENTE. Domani martedì 3 agosto, seduta pubblica alle ore 17 col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

MARIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali motivi, in occasione del sequestro di armi presso lo stabilimento Breda di Sesto S. Giovanni, il Questore di Milano ha creduto opportuno fornire ai giornali le fotografie di queste armi, con dichiarazioni tendenziose ed inesatte, e ciò prima ancora di avere condotto regolari indagini; se non creda siano da condannare questi sistemi che creano nella popolazione una artificiosa atmosfera di insurrezione, fomentando ed aggravando il generale malessere con danno dell'intero Paese; se non sia da condannare la campagna terroristica condotta da alcuni giornali col

tentativo di gettare una luce sinistra sulle maestranze della Breda; se non creda viceversa che un maggior riserbo da parte della Questura, avrebbe maggiormente giovato alla precisazione delle responsabilità ed al ristabilimento della verità, giacchè risulta al sottoscritto che le armi ritrovate erano di pertinenza dello stabilimento Breda.

MONTAGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere di quale piano faccia parte la clamorosa manovra, svolta in accordo fra le pubbliche autorità e privati, attorno ad un rinvenimento di armi presso lo stabilimento Breda in Sesto S. Giovanni.

La seduta è tolta (ore 18).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.